



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il giorno **31 Maggio 2012**, alle ore **15.00**, nella sede del Comune di CASTELFRANCO VENETO.

La **GIUNTA COMUNALE**, convocata dal Sindaco, si è riunita essendo

		Presente/Assente
Dussin Luciano	Sindaco	P
Marcon Stefano	Vice Sindaco	P
Filippetto Roberto	Assessore	P
Gerolimetto Nazzareno	Assessore	P
Rosin Romeo	Assessore	P
Saran Giancarlo	Assessore	P
Migliorino Marialuisa	Assessore	P
Pivotti Franco	Assessore	P

Partecipa il Segretario Generale del Comune **Battaglia Agostino**.

Assume la presidenza il Sindaco **Dussin Luciano**, il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'oggetto seguente:

N. 134

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2012 - PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2012 - PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, la cui applicazione a regime è fissata all'anno 2015;

Visto le modifiche introdotte successivamente dal decreto legge "fiscale" n. 16 del 2 marzo 2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012;

Considerato l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 n. 446 in base al quale i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 13, commi da 6 a 9-bis, del citato D.L. 201/2011, le aliquote dell'Imposta Municipale propria sono modulabili come segue:

- 0,76 PER CENTO ALIQUOTA DI BASE con aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (da 0,46% a 1,06%);
- 0,40 PER CENTO ALIQUOTA DI BASE ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE con aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali (da 0,20% a 0,60%);
- 0,20 PER CENTO ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE solo riduzione fino allo 0,10%;
- RIDUZIONE FINO ALLO 0,40 PER CENTO per immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 917/1986 (immobili relativi ad imprese commerciali, immobili che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni), ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
- RIDUZIONE FINO ALLO 0,38 PER CENTO nel caso di fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione lavori;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del citato D.L. 201/2011, i Comuni possono modificare le aliquote di base di cui sopra con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;

Dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del citato D.L. 201/2011:

- che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un massimo di euro 400,00, da intendersi in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200,00;

- che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione per abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e che in tal caso il comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 13, comma 11 D.L. 201/2011 che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento (e quindi lo 0,38%);

Considerato che, a seguito delle numerose modifiche della disciplina IMU rispetto all'ICI (limiti alla tipologia e al numero delle pertinenze all'abitazione principale, non viene riproposta l'agevolazione sulle unità abitative concesse in uso gratuito a parenti, sono assoggettati ad imposta per la prima volta anche i fabbricati rurali, sia abitativi che strumentali all'attività, non sono più applicabili le riduzioni della base imponibile dei terreni agricoli, ecc.) la stima della base imponibile e del relativo gettito sconta un margine di aleatorietà;

Considerato che il gettito IMU stimato tenuto conto delle possibilità di manovra sopra indicate, può essere ottenuto con l'applicazione alla base imponibile stimata delle seguenti aliquote e detrazioni:

- ALIQUOTA ORDINARIA: 0,76 PER CENTO
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,40 PER CENTO E APPLICAZIONE DELLE DETRAZIONI DI LEGGE
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,20 PER CENTO
- ALIQUOTA ABITAZIONI E RELATIVE PERTINENZE DIVERSE DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,86 PER CENTO;

Valutato quanto sopra e constatate le esigenze di bilancio in relazione ai programmi adottati ed ai servizi da garantire;

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Omissis.";

Visto il comma 16- quater dell'art 29 del D.L. 9 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla Legge di conversione n. 14 del 24 febbraio 2012 che differisce al 30 giugno il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012;

Considerato, ai sensi dell'art 13, comma 15 del D.L. 201/2011:

- che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D. Lgs. 23/12/1997, n. 446, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- che il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni;
- che tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del D. Lgs. 23/12/1997, n. 446;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi, rispettivamente, dal Dirigente del Settore che ha svolto l'istruttoria e dal Responsabile dei Servizi Economico Finanziari;

DELIBERA

di proporre al Consiglio Comunale, per l'approvazione, le seguenti aliquote e detrazioni da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 con valore regolamentare:

- ALIQUOTA ORDINARIA: 0,76 PER CENTO;
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,40 PER CENTO E APPLICAZIONE DELLE DETRAZIONI DI LEGGE;
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,20 PER CENTO;
- ALIQUOTA ABITAZIONI E RELATIVE PERTINENZE DIVERSE DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,86 PER CENTO.

Inoltre, a voti palesi ed unanimi,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL Sindaco
f.to Dussin Luciano

IL Segretario Generale
f.to Battaglia Agostino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che oggi la presente deliberazione è stata pubblicata, in copia, all'Albo Pretorio del Comune ove rimarrà dalla data odierna per 15 giorni consecutivi.

Lì, 13/06/2012

f.to IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

(art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva il

Lì,

f.to IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale qui depositato.

Castelfranco Veneto, lì

IL FUNZIONARIO INCARICATO